

CONVENZIONE

TRA

Il Comune di VICOLUNGO (NO), con sede in Piazza Mazzini n.2, Cap 28060, C.F. e P. IVA: 00437100035 – tel. 0321835126 fax 0321835013 indirizzo email vicolungo@pec.intercom.it rappresentato dalla Sig.ra Fulvia MORETTI, in qualità di responsabile del Servizio Finanziario, contabilità e tributi, giusta nomina prot. n.2819 del 22.07.2017, di seguito denominato Comune

E

il CAF UIL SPA, C.F: 04391911007 iscrizione all'Albo n.00021 con sede legale sita in ROMA Via CASTELFIDARDO n.43 sede operativa sita in ROMA, Via CASTELFIDARDO n.43, email cafuil@cafuil.it (rappresentato dalla Società di servizi SPAC UIL SRL C.F 01743400036, sita in Novara, Via Marconi 3/c, email cafuil.no0@cafuil.it, con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante AREZZI RAFFAELE nato a PROCIDA (NA) il 01.03.1945 C.F.:RZZRFL45C01H072G munito dei relativi poteri come da statuto, nella persona del proprio legale rappresentante, ANGILERI GIOVANNI nato a MARSALA il 05.10.1962 C.F.:NGLGNN62R05E974S email cafuil@cafuil.it munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAF/Società

PREMESSO

- che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n.337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art.18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;

- che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con il CAF UIL SPA per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che il CAF UIL S.p.A., in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n.241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n.490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n.00021;
- che, in base all'art.11 del DM 31 maggio 1999 n.164 e successive modificazioni ed integrazioni, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che il CAF UIL SPA., sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società di servizi "SPAC UIL SRL" l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- che la Società di servizi "SPAC UIL SRL", sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF UIL SPA., anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmissione all'INPS;
- che la Società di servizi "SPAC UIL SRL", in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAF UIL SPA, tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione

VISTO

- che il D.P.C.M. del 5/12/2013 n.159 ha riformato la disciplina previgente stabilendo modalità di calcolo differenziate dell'indicatore ISEE, calcolato in funzione della specificità della prestazione richiesta e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo;
- che, ai sensi dell'art.10 comma 3 del D.P.C.M. del 5/12/2013 n.159, la Dichiarazione Sostitutiva Unica può essere presentata ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale o alla sede INPS competente per territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

A. sportello informativo sull'ISEE

B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori

In particolare, la Società effettuerà:

➤ in relazione al punto A:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;

➤ in relazione al punto B:

- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il

nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;

- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;

2. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato. Garantisce, altresì, tramite polizza di assicurazione stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A e B. Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione garantisce l'apertura dei propri uffici secondo il seguente orario: sportello di Novara dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; sportello di Borgomanero dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il lunedì e giovedì, dalle 15.00 alle 16.00, il martedì e il venerdì dalle 15.00 alle 16.00 solo su appuntamento; sportello di Inverigo il lunedì dalle 9.00 alle 12.00, il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 18.30; Gozzano il lunedì il giovedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì dalle 15.30 alle 18.30, Domodossola dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, Verbania lunedì dalle 14.00 alle 18.00, martedì dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, giovedì dalle 14.00 alle 18.00, venerdì dalle 8.30 alle 12.30, Villadossola giovedì dalle 9.00 alle 12.00, Omegna lunedì dalle 9.00 alle 12.00, mercoledì dalle 15.00 alle 18.00, giovedì dalle 9.00 alle 12.00, venerdì dalle 15.00 alle 17.30.
3. La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
4. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 196/2003, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
5. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A) e B) è di Euro 18,00 (diciotto) più IVA.
6. La fatturazione sarà effettuata entro dicembre di ogni anno di convenzione, e comunque le fatture saranno emesse a seguito della trasmissione degli archivi al Comune o ad altro Ente

definito dallo stesso o dalla legge.

7. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento fattura.
8. La presente convenzione scade il 31/12/2020.
9. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF UIL S.p.A. e la società.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li,

Per il Comune

Per il Caf
